*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* Anno 110° — Numero 197

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 5 agosto 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 luglio 1969, n. 469.

**Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della guardia di finanza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

« L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sarà conteggiato in occasione del successivo avanzamento ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche l'eventuale periodo di appartenenza alla banda anteriormente al regolare inserimento come musicanti effettivi a seguito di concorso ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilite nel titolo IV, capo II, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche il periodo di appartenenza alla banda anteriormente all'inserimento come allievi musicanti ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, è sostituito dal seguente:

« Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'art. 33 ».

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.102.128 per l'anno finanziario 1969, si farà fronte per lire 4.091.232 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 6.010.896 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

---

LEGGE 10 luglio 1969, n. 470.

**Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Napoli.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio per la costruzione e la gestione del grande bacino di carenaggio di Napoli un contributo per la costruzione di un bacino fisso di carenaggio, con annesso impianto di degasificazione delle navi.

Il contributo non può superare la misura dell'80 per cento della spesa e, comunque, l'importo di lire 12 miliardi.

Le modalità di erogazione del contributo previsto dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

L'opera dovrà essere eseguita nella zona che sarà determinata con apposita variante del vigente piano regolatore portuale.

Art. 2.

La somma di lire 12 miliardi di cui all'art. 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1969, di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1970, di lire 3 miliardi rispettivamente negli anni finanziari 1971, 1972 e 1973.

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — MANCINI — COLOMBO — PRETI — LUPIS — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

---

LEGGE 14 luglio 1969, n. 471.

**Finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere concessi finanziamenti in lire italiane ad enti ed istituti pubblici e privati, istituzioni universitarie ed imprese industriali per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata dei quali non è prevista la produzione in Italia.

Art. 2.

I finanziamenti sono deliberati, in base alle direttive fissate dal CIPE, dal comitato di cui all'articolo seguente, il quale stabilisce anche le modalità e condizioni delle operazioni ed in particolare determina la durata, la misura degli interessi e le garanzie che dovranno assistere i finanziamenti. Eventuali variazioni saranno autorizzate con la stessa procedura.

Sono applicabili ai finanziamenti previsti dal precedente articolo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto di concessione sia previsto, tra le garanzie, il privilegio speciale a norma di detto articolo.

Art. 3.

Il comitato è presieduto dal Ministro per il tesoro o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato ed è

composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il tesoro su proposta delle amministrazioni e degli enti interessati:

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante dell'Istituto mobiliare italiano.

Alle riunioni del comitato possono essere chiamati ad assistere esperti tecnici e finanziari.

Art. 4.

Per gli scopi di cui al precedente art. 1, l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a cedere al Ministero del tesoro valute estere entro il limite massimo equivalente a 100 milioni di dollari USA.

Al relativo pagamento si provvede mediante consegna all'Ufficio italiano dei cambi di buoni poliennali del Tesoro al portatore che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere alla pari con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, con scadenza massima al 1° aprile 1980, per un importo pari al controvalore in lire italiane della valuta ceduta.

Ai buoni poliennali suddetti, fruttanti un interesse annuo del 3,50 per cento, pagabile in due semestralità posticipate, sono applicabili le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e ogni altra modalità relativa all'emissione e alla consegna dei titoli medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Alle spese derivanti dall'emissione dei buoni previsti dal presente articolo ed al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi si farà fronte con una aliquota dei proventi della emissione stessa.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro, per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano — IMI il quale è autorizzato a perfezionare, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi.

L'Istituto mobiliare italiano provvederà altresì al prelievo presso l'Ufficio italiano dei cambi — per conto del Tesoro dello Stato — delle valute di cui al precedente articolo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie con l'Ufficio italiano dei cambi e con l'Istituto mobiliare italiano.

Art. 6.

Gli strumenti ed i beni acquistati con la utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono importati anche in deroga ad eventuali divieti o limitazioni.

Le operazioni previste dai precedenti articoli e tutti i provvedimenti, atti, contratti, formalità relative alle operazioni stesse, le cambiali emesse a favore dell'Istituto mobiliare italiano, nonchè le altre attività contemplate nell'art. 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, godono del trattamento tributario di cui allo stesso articolo.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO E. — PRETI — REALE — TANASSI — COLOMBO V.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

---

LEGGE 1° agosto 1969, n. 472.

**Proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il termine previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, è prorogato al 16 dicembre 1969.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 18 luglio 1969.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — RESTIVO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 1° agosto 1969, n. 473.

**Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1969, n. 257, concernente norme transitorie per il funzionamento delle corti di assise e corti di assise di appello di Napoli, Potenza, Campobasso e Salerno.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1969, n. 257, concernente le norme transitorie per il funzionamento di determinate corti di assise e corti di assise di appello.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 474.

**Mantenimento del posto di professore di ruolo convenzionato di coltivazioni arboree esistente presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 892, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di « coltivazioni arboree » presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 21 giugno 1967, n. 6;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico*

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Sassari il 5 ottobre 1968 aggiuntivo alla convenzione istitutiva del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « coltivazioni arboree » presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari — approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 892 — con il quale vengono adeguati al nuovo costo medio i contributi che la Regione sarda, finanziatrice del posto anzidetto, è tenuta a corrispondere all'Università di Sassari per il mantenimento del posto medesimo, fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nella convenzione stipulata il 6 febbraio 1961, approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 892.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969*
*Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 88.* — GRECO

---

Rep. n. 157

**Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « coltivazioni arboree » presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari, stipulata addì 6 febbraio 1961, repertoriata al n. 73, registrata a Sassari il 18 stesso mese al n. 2452, mod. 1, vol. 299, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 892 del 5 giugno 1961.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto, addì cinque del mese di ottobre a Sassari in una sala del palazzo dell'Università degli studi e precisamente nell'ufficio del rettore innanzi a me rag. Pietro Puccini, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettoriale in data 7 febbraio 1964 a redigere gli atti ed i contratti per conto della università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università stessa in data 8 luglio 1968 (all. *A*);

on.le Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione aggiuntiva in forza della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 24 giugno 1967, n. 20 (all. *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 2 maggio 1968 (all. *C*).

Premesso

*a*) che tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Università degli studi di Sassari, rappresentate rispettivamente dall'assessore al lavoro e pubblica istruzione on.le prof. Paolo Dettori ed il rettore prof. Pasquale Marginesu, addì 6 febbraio 1961 a Sassari è stata stipulata, per la istituzione del posto di « coltivazioni arboree », apposita convenzione, a rogito del dottor Giuseppe Pitzorno, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, addetto alla stipulazione degli atti e contratti per conto dell'Università medesima, convenzione che è stata registrata a Sassari il giorno 18 febbraio 1961, al n. 2452, mod. 1, vol. 299, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 892 del 5 giugno 1961;

*b*) che la Regione autonoma della Sardegna con la convenzione su calendata, tra le altre obbligazioni, ha assunto quella di corrispondere all'Università degli studi di Sassari per il mantenimento del predetto posto di professore di ruolo di « coltivazioni arboree » la somma annua di L. 3.600.000, più che sufficiente all'atto della stipula della cennata convenzione;

c) che tale importo, per l'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1959, n. 10, non poteva essere travalicato, in quanto per la dizione del medesimo, la spesa per l'attuazione della suddetta legge regionale non poteva essere superiore a lire 3.600.000, *mentre nel contempo il costo medio per il funzionamento del posto di professore di ruolo universitario è aumentato, con il conseguente obbligo dell'aumentato onere per l'amministrazione regionale;*

d) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la modifica della citata legge regionale 15 maggio 1959, n. 10 al fine di autorizzare la medesima amministrazione regionale a determinare le spese per il posto di ruolo in parola in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione, da aggiornarsi costantemente *in relazione alle modificazioni successive sulla base delle* comunicazioni dello stesso Ministero;

e) che con legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sarda (parte 1ª e 2ª) in data 24 giugno 1967, n. 20, l'amministrazione regionale è autorizzata a determinare, in sede di convenzione la spesa per il posto di ruolo del professore di « coltivazioni arboree » sulla base del predetto costo medio e a determinare il versamento all'Università degli studi di Sassari, per gli anni accademici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 la differenza tra il cennato costo medio e la somma di L. 3.600.000, già stabilito dall'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1959, n. 10 (all. *D*);

f) che si rende, pertanto, per le causali suesposte, opportuno stipulare il presente atto aggiuntivo alla succitata convenzione e che la Giunta regionale, con deliberazione in data 2 maggio 1968 ne ha approvato lo schema, disponendone in pari tempo la stipulazione (all. *C*);

g) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari nella seduta dell'8 luglio 1968 (all. *A*) ha approvato lo schema del presente atto aggiuntivo, autorizzando il rettore dell'Università predetta alla stipulazione dell'atto aggiuntivo medesimo.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « coltivazioni arboree » presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari, stipulata a Sassari, addì 6 febbraio 1961, registrata a Sassari il 18 febbraio 1961, al n. 2452, mod. 1, vol. 299, tra la Regione autonoma della Sardegna e la predetta Università di Sassari, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 892 del 5 giugno 1961 viene così modificata e integrata:

Nell'art. 2 la dizione dicente « la somma annua di L. 3.000.000 » viene sostituita ed integrata con la seguente: « la somma annuale di L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo ».

Nell'art. 3 la dizione dicente « la ulteriore somma di lire 600.000 annue » e seguenti và sostituita ed integrata con la seguente: « la ulteriore somma di L. 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20 % (venti per ogni cento lire) del contributo di lire 5.000.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7-*bis*, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria ».

Nell'art. 5 l'ultimo comma è soppresso.

Il testo dell'art. 7 è soppresso e sostituito dal seguente: « Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo ».

Fra gli articoli 7 ed 8 della numerazione vigente è assunto il nuovo articolo con la indicazione di art. 7-*bis*:

« Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione del titolare ».

Art. 2.

L'amministrazione regionale verserà all'Università degli studi di Sassari, per il funzionamento della cattedra di « coltivazioni arboree » relativo agli anni accademici 1964-65, 1965-66 e 1966-67, la somma di L. 6.720.000 (seimilionisettecentoventimila) pari all'ammontare risultante dalla differenza tra il costo medio delle cattedre universitarie, indicato dal Ministero della pubblica istruzione per gli anni accademici predetti, e la somma di lire 3.600.000 già stabilita dall'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1959, n. 10.

Art. 3.

Il presente atto, che è parte integrante della convenzione di cui all'art. 1 ed è stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari, è esente da tasse di registro e bollo ai termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Esso diverrà esecutivo non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero tre (3) fogli e che occupa numero otto (8) facciate e parte della nona, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intellegibile, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

F.to: Sergio Costa
» Antonio Giagu De Martini
» Pietro Puccini, *funzionario rogante*

Registrato fiscalmente a Sassari, addì 9 ottobre 1968, DF/ al n. 5222, mod. I, vol. 322. — *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per la pubblica istruzione*
Ferrari Aggradi

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 475.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 377 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in psicologia.

*Scuola di specializzazione in psicologia*

Art. 378. — Presso l'istituto di psicologia della facoltà di magistero è istituita la « Scuola di specializzazione in psicologia » la quale è articolata nei seguenti indirizzi:

*a*) differenziale e scolastico;

*b*) sociale.

Art. 379. — La durata del corso della scuola è di tre anni.

La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'art. 395; nè è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.

Art. 380. — La scuola conferisce il diploma di « Specialista in psicologia » con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Il diploma, valido a tutti gli effetti di legge, viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma.

Art. 381. — Titolo per l'ammissione alla scuola è:

Il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente.

Art. 382. — Nella domanda di ammissione alla scuola, deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire.

Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola è indicato nel manifesto programma annuale di cui all'art. 393, il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale.

Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.

Il numero massimo complessivo degli iscritti per il triennio di corso non può eccedere il numero di settantacinque, sia che funzioni un solo indirizzo sia che ne funzioni più d'uno.

Art. 383. Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze. La attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore a 20 settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi:

*a*) *insegnamenti comuni* a tutti gli indirizzi sopra indicati; tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto;

*b*) *insegnamenti specifici*, peculiari a ciascuno dei singoli indirizzi indicati nell'art. 378 e nel successivo art. 384; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;

*c*) *insegnamenti integrativi*.

Art. 384. — Gli insegnamenti comuni di cui al punto *a*) dell'articolo precedente sono:

1) metodologia generale e speciale della ricerca psicologica (triennale: I, II e III anno);

2) metodologia statistica generale e psicometrica (annuale: I anno);

3) psicologia generale (triennale: I, II e III anno);

4) teorie della personalità (biennale: I e II anno);

5) psicologia dinamica (annuale: II anno);

6) psicologia differenziale (annuale: II anno);

7) psicologia sociale (biennale: I e II anno);

8) tecniche psicodiagnostiche (biennale: I e II anno).

Gli insegnamenti specifici di cui al punto *b*) dell'articolo 383 sono:

A. - *Per l'indirizzo differenziale e scolastico*:

1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: I e II anno);

2) psicologia dell'età evolutiva (triennale: I, II e III anno);

3) pedagogia (annuale: I anno);

4) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: I anno);

5) psicologia pedagogica (annuale: I anno);

6) psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva (annuale: II anno);

7) docimologia e tecniche della valutazione scolastica (annuale: II anno);

8) tecniche psicodiagnostiche individuali e di gruppo (biennale: II e III anno);

9) orientamento scolastico e professionale (annuale: III anno).

B. - *Per l'indirizzo sociale*:

1) antropologia culturale (annuale: I anno);

2) sociologia (annuale: I anno);

3) psicologia della comunicazione (biennale: I e II anno);

4) tecniche quantitative dell'indagine psicosociale (annuale: II anno);

5) ricerca motivazionale (annuale: II anno);

6) psicologia sociale (corso avanzato, annuale: III anno);

7) dinamiche di gruppo (annuale: III anno);

8) tecniche di studio dell'opinione pubblica (annuale: III anno);

9) patologia e controllo sociale (annuale: III anno).

*Gli insegnamenti « integrativi » (annuali)* di cui al punto *c*) dell'art. 383 vanno scelti nell'ambito dello elenco che segue:

storia della psicologia;
filosofia della scienza;
cibernetica;
psicologia zoologica;
psicolinguistica;
organizzazione scolastica;
auxologia;

neuropsichiatria infantile;
pedagogia speciale e differenziale;
igiene generale;
legislazione scolastica;
legislazione del lavoro;
deontologia professionale;
sessuologia;
psicogerontologia;
statistica economica;
psicologia della propaganda;
psicologia dello sport;
psicologia e pedagogia della comunicazione di massa;
istruzione programmata;
psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico;
infortunistica del lavoro;
psicologia economica.

Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei due indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendano, sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.

Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 393, indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti verranno impartiti dalla scuola durante l'anno accademico.

L'eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, ai fini sia dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami, risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 393.

Art. 385. — Gli esami sono di profitto e di diploma ed hanno luogo in tre sessioni: estiva, autunnale, invernale.

Per essere ammessi agli esami annuali di profitto l'allievo deve aver frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari, etc., svolti dalla scuola nel relativo anno di corso.

Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad aver adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed aver effettuato le esercitazioni prescritte, deve presentare una dissertazione scritta nonchè una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio.

L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 386. — Direttore della scuola è il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia della facoltà di magistero.

Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della scuola stessa, può proporre che un docente di essa assuma le funzioni di vice-direttore, con l'incarico annuale (riconfermabile) di coadiuvarlo e di sostituirlo: alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 387. — I docenti della scuola sono scelti tra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti), fra gli specializzati in psicologia e fra coloro che, per opere, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola.

Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e della facoltà.

Art. 388. — Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito da un consiglio della scuola, composto: dal direttore stesso che lo presiede, dal vice-direttore (se designato), che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o impedimento del direttore, da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale, da due assistenti e da due studenti cooptati dal consiglio stesso.

Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso: alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 389. — Spetta al consiglio della scuola:

1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocini, dei seminari, etc., relativi sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici sia a quelli integrativi;

2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale, dopo l'approvazione della facoltà;

3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari, etc., e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma e la composizione delle relative commissioni;

4) stabilire le eventuali prove pratiche da far sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma;

5) riferire sulle domande di trasferimento di allievi di scuole di specializzazione in psicologia da una università o facoltà ad un'altra e deliberare circa il passaggio da un indirizzo all'altro della stessa scuola (conformemente a quanto stabilito dall'art. 395), determinandone gli eventuali ulteriori obblighi di frequenza e di esame;

6) determinare il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso;

7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma 2) dell'art. 382 e della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui al comma 3) del medesimo art. 382 nonchè le modalità dei rispettivi concorsi o prove.

Art. 390. — Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 391. — Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'università, da enti e da privati.

Art. 392. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dall'art. 175 dello statuto.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti fruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del senato accademico, sentito il parere del consiglio della facoltà di magistero e del consiglio della scuola.

Art. 393. — Il direttore della scuola — sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola — compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della facoltà di magistero sarà reso di pubblica ragione.

Nel manifesto viene specificato:

1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico;

2) il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25); e, eventualmente, quello minimo di domande di iscrizione che verranno accettate;

3) le modalità del concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite;

4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola, conformemente al comma 3) dell'art. 382;

5) l'ordine degli studi, con l'indicazione:

*a*) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 384 in più rami distinti, ai fini dell'insegnamento e degli esami di profitto;

*b*) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto;

*c*) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso;

*d*) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno;

*e*) dei docenti, per ciascun insegnamento ed anno di corso;

6) le modalità e le condizioni degli esami di profitto e di diploma;

7) le tasse, le soprattasse e i contributi generali e speciali dovuti dagli allievi, indicate nell'art. 392.

Art. 394. — L'inclusione della scuola nello statuto dell'università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi.

Art. 395. — E' prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del 2° anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 394, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso.

Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazione dei corsi, per convalida di esami già sostenuti, secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.

Art. 396. — *Norme transitorie*: all'inizio del funzionamento della scuola, il direttore è autorizzato a prendere tutte quelle decisioni e deliberazioni che, di norma, sono demandate al consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969*
*Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 89.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969.

**Costituzione del Consiglio superiore di statistica per la durata di un biennio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1295, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1966, concernente la costituzione del Consiglio superiore di statistica per il biennio 1966-1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1967, con il quale il predetto consiglio superiore è stato integrato, per il rimanente periodo del biennio, a norma dell'art. 17, comma secondo, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del suindicato consiglio superiore di statistica per la durata di un nuovo biennio;

Viste le designazioni formulate ai sensi del richiamato art. 17, comma secondo, della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio superiore di statistica è costituito come segue per la durata di un biennio e con decorrenza dalla data di insediamento:

Costanzo prof. Alessandro, ordinario di università;
D'Addario prof. Raffaele, ordinario di università;
De Finetti prof. Bruno, ordinario di università;
Di Fenizio prof. Ferdinando, ordinario di università;
Lenti prof. Libero, ordinario di università;
Livi prof. Livio, ordinario di università;
Parenti prof. Giuseppe, ordinario di università;
Miconi dott. Gastone, direttore generale dell'ISCO;
Bartolotta dott. Francesco, consigliere di Stato;
Coppini prof. Mario Alberto, in rappresentanza della Presidenza del consiglio dei Ministri;
Tomasone dott. Guido, direttore generale del Ministero delle finanze;
Battara prof. Pietro, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Uggè prof. Albino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
Giannone prof. Antonino, rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori;
Tardio dott. Giuseppe, rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;
Tagliacarne prof. Guglielmo, rappresentante della Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1969*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 334*

**(7034)**

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1969.

**Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 31 maggio 1968, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 18767/SG in data 9 agosto 1968, con la quale la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia designa il sig. Nereo Stopper, assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato, quale suo rappresentante effettivo in seno alla commissione stessa, in sostituzione del sig. Bernardo Dal Mas.

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

*Articolo unico*

Il sig. Nereo Stopper è chiamato a partecipare, quale membro effettivo in rappresentanza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed in sostituzione del signor Bernardo Dal Mas, alle sedute della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati e dei comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle quali si trattino materie interessanti le regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri conferiti dalla Costituzione alle predette regioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1969

*Il Ministro*: BRODOLINI

**(7041)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1969.

**Iscrizione in tariffa di due confezioni speciali di fiammiferi, rispettivamente con 25 scatole di cerini e con 20 bustine di « Minerva 24 ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e l'art. 6 dell'annessa convenzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto l'art. 11 delle norme di esecuzione relative al rinnovo della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 15 maggio 1965 e relativo alla proroga delle convenzioni con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1933, relativo all'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi, tra i quali i cerini ridotti;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967, relativo all'iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammiferi denominato « Minerva 24 »;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1969, concernente le misure delle aliquote di imposta sui fiammiferi in vendita nel territorio della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 19 giugno 1964, che stabilisce il prezzo di vendita dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, con il quale sono stabilite le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 15 dicembre 1959, con il quale sono stabilite le caratteristiche delle marche contrassegno per nuovi condizionamenti di fiammiferi iscritti in tariffa;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 29 aprile 1961, con il quale sono stabilite le caratteristiche della marca contrassegno per un nuovo tipo di fiammiferi denominato « Familiari »;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1967, succitato, con il quale sono stabilite le caratteristiche della marca contrassegno per un nuovo tipo di fiammiferi denominato « Minerva 24 »;

Visto le proposte della commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti due nuovi condizionamenti speciali di fiammiferi e precisamente:

*A*) confezione speciale con 25 scatole da 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo sulle quali sono riportate le vignette della serie « vecchie automobili » ovvero altre serie, preventivamente approvate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;

*B*) confezione speciale con 20 bustine di « Minerva 24 », sulle quali sono riportate le vignette della serie « estate » ovvero altre serie preventivamente approvate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Le caratteristiche dei fiammiferi contenuti nei due nuovi condizionamenti sono le seguenti:

1) per i cerini indicati alla lettera *A*) del precedente art. 1 le caratteristiche sono quelle riportate all'art. 2 (specie *A*) del decreto ministeriale 24 aprile 1933, citato nelle premesse, e successive modificazioni;

2) per i Minerva 24 indicati alla lettera *B*) del precedente art. 1 le caratteristiche sono quelle riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 23 gennaio 1967, citato nelle premesse.

Art. 3.

I prezzi di vendita al pubblico e le aliquote di imposta per i nuovi condizionamenti sono così stabiliti:

I) L. 1.500 (millecinquecento) per ciascuna confezione speciale di 25 scatole da 100 cerini ridotti; aliquota di imposta su detto importo L. 733 (settecentotrentatre);

II) L. 500 (cinquecento) per ciascuna confezione speciale di 20 bustine di Minerva 24; aliquota di imposta su detto importo L. 237 (duecentotrentasette).

L'aggio da corrispondersi ai rivenditori di generi di monopolio ed agli altri esercenti autorizzati allo smercio di fiammiferi al pubblico, è fissato nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico per entrambi i prodotti di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su ciascuna scatola o bustina, che compongono i condizionamenti istituiti con il presente decreto, sono quelle stabilite nell'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958 citato nelle premesse.

Le caratteristiche specifiche delle singole marche da applicare ai nuovi condizionamenti sono stabilite come segue in aggiunta a quelle previste al paragrafo secondo dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, quale risulta modificato rispettivamente dagli articoli 4, 3 e 4 dei decreti ministeriali 10 dicembre 1959, 10 gennaio 1961 e 23 gennaio 1967, citati nelle premesse:

24) colore amaranto con leggenda « cerini » in basso per la scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo, confezione speciale di 25 scatole con vignette della serie « vecchie automobili », ovvero altre serie;

25) colore grigio lavagna con leggenda « Minerva » in basso per la bustina di cartoncino con 24 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva, confezione speciale di 20 bustine con vignette della serie « estate » ovvero altre serie.

Fino a quando non sarà possibile predisporre le marche specifiche anzidette possono essere applicate ai nuovi condizionamenti le marche indicate al n. 2 ed al n. 23 dell'art. 1 del più volte citato decreto ministeriale 22 dicembre 1958, rispettivamente ai cerini di cui alla lettera *A*) ed ai Minerva di cui alla lettera *B*) del precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1969

*Il Ministro*: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1969*
*Registro n. 29 Finanze, foglio n. 293*

**(7355)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Rinascita 6 giugno », con sede in Monterotondo, in liquidazione coatta amministrativa.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 luglio 1969, il prof. Claudio Bianchi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Rinascita 6 giugno », con sede in Monterotondo (Roma), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Carmelo Genoese Zerbi, dimissionario.

**(7051)**

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Popolare fra i tramvieri di Roma », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 luglio 1969, il prof. Claudio Bianchi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Popolare fra i tramvieri di Roma », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Carmelo Genoese Zerbi, dimissionario.

**(7052)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in Cizzolo di Viadana**

Con decreto dell'8 marzo 1969, n. 8 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni del fiume Po in Cizzolo di Viadana (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 27, mappali n. 2 (Ha 92.60), n. 6 (Ha 70.16.80), n. 16 (Ha 2.36.60), n. 18 (Ha 40.30), n. 24 (Ha 13.88.90), foglio n. 36, mappali n. 1 (Ha 1.68.30), n. 3 (Ha 1.73.10), n. 4 (Ha 9.33.00) della superficie complessiva di Ha 100.49.60 ed indicati nella planimetria rilasciata il 13 marzo 1965 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova che fa parte integrante del decreto stesso.

**(7011)**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del rio Camera in comune di Coggiola**

Con decreto 18 marzo 1969, n. 4, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del rio Camera nel comune di Coggiola (Vercelli) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 26, mappale 906 ½ di mq. 55 ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 luglio 1966 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Vercelli che fa parte integrante del decreto stesso.

**(7082)**

**Precisazioni concernenti il piano di zona del comune di Fano**

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, n. 246, è stato precisato che la sistemazione urbanistica delle aree comprese nel piano di zona del comune di Fano è quella prevista da detto piano anche in difformità dalle previsioni del piano regolatore generale.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(7013)**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Revoca di divieto di esercizio venatorio nella zona in comune di Pievetorina**

Con decreto ministeriale 17 luglio 1969 il divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, istituito con decreto ministeriale 26 gennaio 1966 fino al 30 giugno 1969, alla specie di selvaggina indicate nel decreto stesso, nella zona sita in comune di Pievetorina (Macerata) della estensione di ettari 600 circa i cui confini sono stati delimitati con decreto ministeriale 18 agosto 1959, viene revocato a tutti gli effetti.

**(7085)**

**Costituzione di oasi di protezione sulla caccia in località Fenera dei comuni di Borgosesia e Valduggia**

Con decreto ministeriale 17 luglio 1969 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, numero 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località Fenera sita nei comuni di Borgosesia e Valduggia (Vercelli) della estensione di ha. 500 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

strada Bettole sul fiume Sesia segue detta strada provinciale per Valduggia indi lascia detta strada per la località Orlungo, indi località denominata Colma indi località Costa per giungere sul confine provinciale con la provincia di Novara, segue il confine della provincia di Novara sino alla località S. Quirino e poi la strada provinciale per Bettole.

**(7086)**

**Costituzione di oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona denominata « Monte Pillerone », in comune di Travo.**

Con decreto ministeriale 17 luglio 1969 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona denominata « Monte Pillerone » sita nel comune di Travo (Piacenza), della estensione di ha. 600 circa, i cui confini, meglio rappresentati nei documenti agli atti, sono così delimitati:

strada provinciale Rivergaro-Travo per il tratto compreso fra il punto d'incrocio con il rio senza nome che da Pigazzano scende nel torrente Trebbia e il punto d'incrocio con il rio Guardarabbia inferiore;

rio Guardarabbia inferiore, all'incrocio con la strada provinciale Rivergaro-Travo e strada mulatttiera che dalla cascina « I Pilei » arriva alla cascina « La Nara »;

strada mulattiera che parte dalla cascina « La Nara » e toccando la Casetta, il Gorgo arriva a Pigazzano per allacciarsi con il rio senza nome che da Pigazzano scende nel torrente Trebbia, per il tratto di Pigazzano all'incrocio con la strada provinciale Rivergaro-Travo.

**(7087)**

**Costituzione di oasi di protezione e di rifugio per la selvaggina in una zona del comune di Treia**

Con decreto ministeriale 17 luglio 1969 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona sita in comune di Treia (Macerata) della estensione di ha. 850 circa, i cui confini, meglio rappresentati nei documenti agli atti, sono così delimitati:

*nord*: strada comunale di S. Lorenzo;

*est*: nuova strada vicinale di S. Lorenzo, Folcelci, Catignano e comune di S. Severino;

*sud*: comune di S. Severino e strada vicinale di Vallonica;

*ovest*: strada vicinale di Pian di Guado e strada vicinale traversa del SS. Crocifisso.

**(7088)**

**Nomina del commissario governativo del consorzio agrario interprovinciale di Salerno e Napoli, con sede in Salerno**

Con decreto ministeriale addì 30 giugno 1969 il dott. Raoul Testa è nominato commissario governativo del consorzio agrario interprovinciale di Salerno e Napoli, con sede in Salerno, dalla data della costituzione del consorzio medesimo fino al 30 aprile 1970, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1969 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e con le modalità previste dal combinato disposto dello art. 2366 del codice civile e dall'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

**(7053)**

**Autorizzazione ai consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale, con sede in Cagliari, ad acquistare un immobile.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1969 al registro n. 6, foglio n. 97, i corsorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale, con sede in Cagliari, sono stati autorizzati ad acquistare un immobile dalla impresa « Ormus S.p.a. » di Cagliari, al prezzo complessivo di L. 127.000.000.

**(7015)**

**Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria**

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7037/1705, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Guglielmi Riccardo, nato il 4 novembre 1913, Guglielmi Angela, nata il 21 ottobre 1904, Guglielmi Domenico, nato il 26 febbraio 1926 tutti in Andria, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Andria, estese mq. 141 riportate in catasto alla particella n. 132 parte del foglio di mappa n. 101 ed alla particella n. 52/*af*, del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 217 e 218.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7039/1708, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Dell'Olio Maria, nata il 23 luglio 1938, Dell'Olio Teresa, nata il 7 ottobre 1942, Dell'Olio Immacolata, nata il 5 aprile 1945 tutti in Andria, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Andria, estesa mq. 1450, riportata in catasto alla particella n. 92/*a* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 457.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7325/1706, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Civita Mauro, nato il 4 dicembre 1933 in Andria e Civita Ciro, nato il 20 luglio 1938 in Andria, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Andria, estese mq. 2662 riportate in catasto alla particella n. 93 parte, del foglio di mappa n. 138 ed alla particella n. 140/*d*, del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 318 e 319.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7038/1707, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Tondolo Vincenzo, nato in Andria il 3 marzo 1882, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Andria, estese mq. 1980, riportate in catasto alle particelle numeri 140/*c* e 140/*e* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 317 e 320.

**(7103)**

# DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

## Situazione al 31 dicembre 1968 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

| Voce | | | Importo |
|---|---|---|---|
| 1. Numerario in cassa | | L. | 31.650.617 |
| 2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro | | » | 275.578.162.672 |
| 3. Conto corrente fruttifero col Tesoro « proventi conti correnti postali » | | » | 156.615.419.265 |
| 4. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali | | » | 54.297.744.778 |
| 5. Titoli | di pertinenza della gestione propria | » | 730.106.750.570 |
| | di pertinenza del Fondo di riserva | » | 51.185.505.600 |
| 6. Partecipazioni | | » | 27.165.860.000 |
| 7. Valore capitale di annualità scontate | | » | 926.271.577 |
| 8. Prestiti | con fondi propri | » | 5.497.242.755.527 |
| | con fondi dei cc/cc postali | » | 493.109.729.314 |
| 9. Debitori | per rate di ammortamento | » | 57.640.402.389 |
| | per contributi dello Stato | » | 21.368.693.729 |
| | vari | » | 2.220.273.811 |
| 10. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui | | » | 2.900.110.078 |
| 11. Ratei e risconti attivi | | » | 28.167.853.038 |
| 12. Ordini di riscossione da introitare | | » | 45.931.142.471 |
| 13. Immobili (palazzo sede della Direzione generale) | | » | 1 |
| 14. Mobili, quadri ed oggetti d'arte | | » | 1 |
| | | L. | 7.444.488.325.438 |
| 15. Partecipazione al capitale di altri Enti da versare | | » | 34.916.840.000 |
| 16. Titoli in deposito | presso l'Amministrazione centrale | » | 37.104.043.849 |
| | presso gli uffici provinciali | » | 97.835.817.539 |
| 17. Titoli di Enti correntisti in gestione | | » | 17.295.248.900 |
| 18. Fondo Pensioni e sussidi al personale ferroviario | | » | 26.158.875.503 |
| | Totale | L. | 7.657.799.151.229 |

PASSIVO

| Voce | | | Importo |
|---|---|---|---|
| 1. Mutui da somministrare | con i fondi propri | L. | 963.859.757.391 |
| | con i fondi dei cc/cc postali | » | 16.437.500.000 |
| 2. Depositi in numerario | | » | 97.795.765.081 |
| 3. Conti correnti | con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali | » | 949.815.472.965 |
| | con Enti vari | » | 253.131.494.112 |
| 4. Contabilità speciali | conti correnti con la gestione del risparmio postale | » | 4.752.094.684.540 |
| | conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio | » | 1.179.116.401 |
| 5. Buoni fruttiferi annuali della Cassa DD. PP. | | » | 175.000.000.000 |
| 6. Creditori | per imposta di ricchezza mobile e addizionale | » | 1.287.180.990 |
| | vari | » | 32.425.443.413 |
| 7. Mandati inestinti | | » | 76.377.254.367 |
| | | L. | 7.319.403.669.260 |
| 8. Utili dell'esercizio da ripartire | | » | 61.863.750.876 |
| 9. Fondi di riserva | | » | 63.220.905.302 |
| | | L. | 7.444.488.325.438 |
| 10. Enti diversi per partecipazioni da versare | | » | 34.916.840.000 |
| 11. Depositanti titoli | | » | 134.939.861.388 |
| 12. Enti correntisti per titoli in gestione | | » | 17.295.248.900 |
| 13. Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario | | » | 26.158.875.503 |
| | Totale | L. | 7.657.799.151.229 |

### Situazione al 31 dicembre 1968 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - conto corrente infruttifero | L. | 35.946.915.834 |
| 2. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente | » | 4.752.094.684.540 |
| 3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale | » | 154.255.069 |
| 4. Titoli di rendita del Fondo di riserva | » | 18.118.019.767 |
| 5. Ratei attivi | » | 517.208.540 |
| 6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali) | » | 5.703.326 |
| 7. Mobili | » | 1 |
| TOTALE | L. | 4.806.836.787.077 |

PASSIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Depositanti — per depositi a risparmio — nominativi | L. | 1.021.982.814.127 |
| 1. Depositanti — per depositi a risparmio — al portatore | » | 84.552.490.107 |
| 1. Depositanti — per depositi giudiziari | » | 30.174.171.012 |
| 2. Portatori buoni postali fruttiferi | » | 3.560.472.601.362 |
| 3. Creditori — per spese d'amministrazione | » | 1.062.347.287 |
| 3. Creditori — per imposta di R. M e addizionale | » | 8.340.458.108 |
| 3. Creditori — vari | » | 95.480 |
| 4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni | » | 21.276.757.295 |
| | L. | 4.727.861.734.778 |
| 5. Utile dell'esercizio da ripartire | » | 60.048.773.366 |
| 6. Fondi di riserva | » | 18.926.278.933 |
| TOTALE | L. | 4.806.836.787.077 |

### Situazione al 31 dicembre 1968 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Titoli di proprietà | L. | 7.975.397 |
| 2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà | » | 211.750 |
| TOTALE | L. | 8.187.147 |

PASSIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Annualità d'affrancazioni | L. | 5.557.704 |
| 2. Depositi d'affrancazioni | » | 211.712 |
| 3. Creditori — per interessi | » | 1.839.016 |
| 3. Creditori — vari | » | 10.786 |
| 4. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente | » | 567.929 |
| TOTALE | L. | 8.187.147 |

### Situazione al 31 dicembre 1968 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 4,50% | L. | 201.385.377 |
| 2. Cassa depositi e prestiti — c/c fruttifero | » | 7.000.000 |
| 2. Cassa depositi e prestiti — c/c infruttifero | » | 6.638.972 |
| 3. Titoli di proprietà | » | 102.209.373 |
| 4. Debitori per interessi sui titoli di proprietà | » | 2.695.685 |
| 5. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa DD. e PP.) | » | 1 |
| TOTALE | L. | 319.929.408 |

PASSIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Cartelle in circolazione - conto capitale ordinario 4,50 % | L. | 201.387.000 |
| 2. Portatori di titoli - conto capitale estratto su: | | |
| — cartelle 3,75 % | » | 1.377.000 |
| — cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Roma » | » | 1.376.500 |
| — cartelle ordinarie 4,50 % | » | 5.913.000 |
| 3. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su: | | |
| — cartelle 3,75 % | » | 20 |
| — cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Roma » | » | 14.630 |
| — cartelle ordinarie 4,50 % | » | 4.671.525 |
| 4. Creditori — Per spese d'amministrazione | » | 8.309.830 |
| 4. Creditori — Vari | » | 396.279 |
| 5. Fondo di riserva | » | 96.483.624 |
| Totale | L. | 319.929.408 |

**Situazione al 31 dicembre 1968 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale**

ATTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Titoli di proprietà | L. | 8.693.140.924 |
| 2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà | » | 179.569.922 |
| 3. Cassa depositi e prestiti - conto corrente | » | 833.443 |
| Totale | L. | 8.873.544.289 |

PASSIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti | L. | 8.873.544.289 |
| Totale | L. | 8.873.544.289 |

**Situazione al 31 dicembre 1968 degli Istituti di previdenza ferroviaria**

ATTIVO

| | | |
|---|---|---|
| *Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:* | | |
| 1. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio pensioni | L. | 285.590.668 |
| 2. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide | » | 438.023.529 |
| 3. Titoli di proprietà | » | 2.049.826 |
| 4. Debitori per interessi sui titoli | » | 56.487 |
| 5. Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri » | » | 199.253.343 |
| 6. Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio | » | 597.575.000 |
| 7. Disavanzo patrimoniale | » | 24.636.326.650 |
| *Fondi speciali:* | | |
| 8. Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti | » | 441.597.718 |
| 9. Titoli di proprietà | » | 1.541.885.275 |
| 10. Debitori per interessi sui titoli | » | 13.440.855 |
| 11. Mutui alla gestione case economiche ferrovieri | » | 5.979.788 |
| Totale | L. | 28.161.779.139 |

PASSIVO

| | | |
|---|---|---|
| *Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario* | | |
| 1. Debito verso il Tesoro per pensioni | L. | 26.158.875.503 |
| *Fondi speciali:* | | |
| 2. Debito verso il Tesoro per pensioni | » | 43.714.375 |
| 3. Patrimonio netto | » | 1.959.189.261 |
| Totale | L. | 28.161.779.139 |

Il direttore della Ragioneria centrale
PATACCHINI

Il direttore generale
CACCIA

(6369)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso per esami a duecentotrenta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentotrenta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Dieci posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; possono, inoltre, partecipare al concorso coloro che siano in possesso del diploma di istituto tecnico femminile oppure del diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda o per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti;

5) avere ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite di età massimo è elevato:

*a*) di due anni, per coloro che siano coniugati;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente;

*c*) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

*d*) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

*e*) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

*f*) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici di cui alle lettere che precedono, possono cumularsi tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

*g*) ad anni 45, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

*h*) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero quattro del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministero di grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda — di cui si allega uno schema esemplificativo — da redigersi su carta da bollo, possibilmente dattilografata, gli aspiranti devono dichiarare:

*a*) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

*b*) la data ed il luogo di nascita;

*c*) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

*d*) il possesso della cittadinanza italiana;

*e*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

*g*) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto — statale o legalmente riconosciuto — in cui lo stesso è stato conseguito;

*h*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

*l*) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

*m*) se intendano sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia previste dal uccessivo articolo 5;

*n*) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva dei posti, prevista dal secondo comma del precedente articolo 1.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda può essere autenticata dal segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda medesima, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. Nè si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopraindicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repúbblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;

2) nozioni di procedura penale;

3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;

4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;

5) nozioni di diritto privato;

6) nozioni di diritto penale;

7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice.

La commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esame:

*a*) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);

*b*) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso avranno chiesto di volere sottoporsi ad una delle materie facoltative, potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito l'idoneità in quelle obbligatorie.

La commissione, alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera *a*) e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera *b*).

Art. 6.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, il giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 5.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito la idoneità prevista dal settimo comma del precedente art. 5.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Art. 7.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale, sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte rispettivamente dagli articoli 20 e 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

*a*) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, la copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

*b*) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*c*) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

*e*) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

*f*) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata, nonchè lo stato di filiazione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere f) e g), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili), dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288. l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

q) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio. Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

s) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università, o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli stremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

*a*) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;
*b*) certificato medico di cui al precedente n. 4);
*c*) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:
estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca prevista nel precedente art. 6 conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 18 giugno 1969

*Il Ministro*: Gava

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969*
*Registro n. 22, foglio n. 385*

Allegato unico

(Schema di domanda da redigersi in carta
da bollo possibilmente dattilografata)

*Al Ministero di grazia e giustizia*
Roma

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . . (provincia di . . . . . .) in via . . . . . . . . . . . . (CAP . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a duecentotrenta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1969.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . . . . . . . . il giorno . . . . . . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*b*) è cittadino italiano

*c*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . oppure (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*d*) ha riportato (3) . . . . . . . . . . . . . . . .

*e*) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . . . . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*f*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*g*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*h*) intende sostenere le seguenti prove facoltative di esame (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*i*) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art 1 del bando (7) . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . .

Firma: (8) . . . . . . . . . .

---

(1) indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32;

(2) in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi;

(3) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

(4) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(5) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

(6) i candidati che intendano sostenere una o più prove facoltative tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese-tedesco-stenografia), devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(7) del pari, i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(8) alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del segretario della Procura della Repubblica competente a ricevere la domanda o del notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione, altresì, della qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(7095)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Diario delle prove scritte del concorso per esame a cento posti di vice cancelliere e vice segretario**

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a cento posti di vice cancelliere e vice segretario indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1969, avranno luogo in Roma nei giorni 22, 23 e 24 settembre 1969, con inizio alle ore 8.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma, il giorno 25 settembre 1969, alle ore 8.

**(7070)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a tredici posti di aiutante aggiunto in prova**

Nel Bollettino ufficiale n. 13 del 15 luglio 1969 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1969, registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 113, con il quale viene approvata, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione dei vincitori, la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso a tredici posti di aiutante aggiunto in prova, ruolo personale di sorveglianza, carriera esecutiva, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con il decreto ministeriale 4 agosto 1966.

**(6976)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per esami a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271), carriera direttiva, nell'osservatorio vesuviano di Resina.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271), carriera direttiva, nell'osservatorio vesuviano di Resina (Napoli).

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea in ingegneria o in fisica o in matematica e fisica o in chimica o in scienze geologiche.

Art. 2.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale, eventualmente integrata da prove di laboratorio, che verteranno sui seguenti argomenti:

Caratteristiche fisiche della Terra - Misura assoluta e relativa dei valori dell'accellerazione di gravità - Bilancia di Eotvos - Correzioni: di deriva, topografica, di altezza, d'attrazione - Anomalie della gravità - Isostasia - Deformazioni superficiali della Terra - Crosta terrestre e relativi moti - Deformazioni dovute all'attrazione degli astri - Forze generatrici delle maree - Maree oceaniche - Deviazioni della verticale - Modulo di rigidità della Terra - Aspetti fondamentali del vulcanismo - Processi di differenzazione magmatica - Classificazione dei magmi - Temperatura dei magmi e relative misure - Viscosità dei magmi - Energie eruttive - Esalazioni vulcaniche - Fenomeni post-eruttivi e pseudoeruttivi - Generalità sulla sismologia - Onde sismiche e loro caratteristiche - Apparecchi sismici e relative teorie - Deduzione della profondità ipocentrale - Natura del mezzo attraversato - Spessore degli strati - Stratificazione della crosta - Condizioni e struttura dell'interno della Terra - Elettricità atmosferica - Ionizzazione dell'aria - Conducibilità - Mobilità - Azioni ionizzanti - Equilibrio ionico - Densità elettrica superficiale - Gradiente del potenziale - Carica spaziale - Scariche elettriche nei temporali e relative misure - Campo magnetico terrestre - Elementi del campo magnetico terrestre e relative variazioni sulla superficie della Terra - Misure magnetiche assolute e relative - Variazione magnetica secolare - Variazioni del campo normali e nel corso di perturbazioni e relative analisi - Apparecchiature fondamentali per le osservazioni e prospezioni geofisiche: (meteorologiche, gravimetriche, sismiche, magnetiche, elettriche). Tecnica delle misure, elaborazione dei dati e nozioni sulla teoria degli errori.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4, per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

*b*) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

*c*) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

*d*) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

*e*) avere l'idoneità fisica all'impiego;

*f*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione universitaria, divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il nome e il cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione universitaria, divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza e precedenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione universitaria, divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*a*) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su da bollo da L. 400;

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

*b*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

*d*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

*f*) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'individuo risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

*g*) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'amministrazione qualora si renda necessario;

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso, sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta bollata da L. 400 da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Art. 8.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza e precedenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: Rosati

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *luglio* 1969
*Registro n.* 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 214

**(7295)**

---

## MINISTERO DELLA SANITA

Istituto superiore di sanità

**Costituzione della commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1969, registro n. 3 Sanità, foglio n. 309, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Cortellessa prof. Giorgio, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dello Istituto superiore di sanità, presidente;

Domeniconi prof.ssa Maria, ordinaria di chimica e laboratorio - chimica - chimica fisica ed elettrochimica presso l'Istituto tecnico industriale di Bologna;

Ruggieri prof. Giovanni, ordinario di chimica generale e tecnica e laboratorio - chimica - presso l'Istituto tecnico industriale « Bernini » di Roma;

Amaldi prof. Ugo, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'istituto predetto;

Reale Scafati prof.ssa Anna, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'istituto predetto.

Sono nominati membri supplenti:

Stocchi prof. Eugenio, ordinario di chimica e laboratorio - chimica - chimica fisica ed elettrochimica, presso l'istituto tecnico industriale « Molinari » di Milano;

Vaglini prof. Ugo, straordinario di chimica e laboratorio - chimica - chimica fisica ed elettrochimica, presso l'istituto tecnico industriale di Pisa;

Carpi de Resmini prof. Amilcare, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'istituto predetto;

Cignitti prof. Maurizio, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Angelo Antonio Parente, consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 350.000 graverà sul cap. 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1969

*Il Ministro*: RIPAMONTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1969*
*Registro n. 5 Sanità, foglio n. 396*

**(7021)**

---

**Costituzione della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1968, registro n. 12 Sanità, foglio n. 300, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1969, registro n. 4 Sanità, foglio n. 171, con il quale sono stati aumentati da due a tre i posti e sono stati riaperti i termini per la presentazione dei titoli e delle domande di partecipazione al concorso suddetto;

Viste le domande di partecipazione al concorso medesimo ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Giura dott. Prospero, consigliere di Stato, presidente;

Covello prof. Mario, ordinario (ex coeff. 1040) di chimica farmaceutica e tossicologica nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Napoli;

Silvestroni prof. Paolo, ordinario (ex coeff. 970) di chimica nella facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma;

Marini Bettolo Marconi prof. Giovanni Battista, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

Chiavarelli prof. Stefano, capo dei laboratori (ex coeff. 900) di chimica terapeutica dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Romeo prof. Aurelio, ordinario (ex coeff. 970) di chimica farmaceutica applicata nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma;

De Angelis prof. Giorgio, ordinario (ex coeff. 800) di chimica analitica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma;

Monacelli prof. Riccardo, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Nicola Minnaja, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 600.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1969

*Il Ministro*: RIPAMONTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1969*
*Registro n. 5 Sanità, foglio n. 397*

**(7022)**

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 2187 del 12 aprile 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1967;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dagli enti interessati ai sensi di legge;

Visto il proprio decreto n. 68/4200/1 del 27 maggio 1969, con il quale si è provveduto alla nomina del dott. Viceconte Giuseppe Nicola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

*Presidente*:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Lamorgese dott. Italo, vice prefetto vicario;

Barnaba dott. Leonardo, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio di Bari;

Petrone prof. Potito, primario medico dell'ospedale provinciale « S. Carlo » di Potenza;

Pesce dott. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale provinciale « S. Carlo » di Potenza;

Viceconte dott. Giuseppe Nicola, medico condotto.

Espleta le funzioni di segretario il dott. Antonio Balestrino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 17 luglio 1969

*Il medico provinciale*: SIGNORELLO

(7094)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2431/Amm. in data 18 aprile 1969, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 marzo 1968;

Visto il proprio decreto n. 1651/6-Amm. in data 29 marzo 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 1754/6-Amm. in data 29 marzo 1969, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopra indicati;

Considerato che i vincitori e gli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria e debitamente interpellati hanno rinunciato alla nomina alle condotte mediche di Tatti del comune di Massa Marittima e di Pari del comune di Civitella Paganico;

Considerato pertanto che deve procedersi alla assegnazione delle sopraindicate condotte;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Del Pianta Armando e la dott.ssa Mascabruno Carmelina che seguono in graduatoria i suddetti vincitori e gli altri concorrenti rinunciatari hanno dichiarato di accettare rispettivamente la condotta medica di Tatti del comune di Massa Marittima e la condotta medica di Pari del comune di Civitella Paraganico;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

Del Pianta dott. Armando: condotta di Tatti del comune di Massa Marittima;

Mascambruno dott.ssa Carmelina: condotta di Pari del comune di Civitella Paganico.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 19 luglio 1969

*Il medico provinciale*: FINIZIO

(7290)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1553 del 1° aprile 1965 con cui è stato indetto il concorso per l'assegnazione dei posti di condotta medica vacanti nei comuni della provincia di Messina al 30 novembre 1964;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata dei partecipanti al concorso secondo le norme della legge 22 ottobre 1963, n. 2211;

Considerato che occorre procedere agli adempimenti di cui all'art. 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso indicato in premessa con i punteggi appresso indicati:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Todaro Francesco | punti | 49,40 | su 100 |
| 2. Inferrera Pasquale | » | 48,59 | » |
| 3. Garufi Sebastiano | » | 47,55 | » |
| 4. Gussio Francesco | » | 47,46 | » |
| 5. Lombardo Rosario | » | 43,84 | » |
| 6. Pedale Giovanni | » | 43,66 | » |
| 7. Rizzo Santi | » | 43,39 | » |
| 8. Romeo Nunzio | » | 41,98 | » |
| 9. Irrera Gaetano | » | 39,79 | » |
| 10. Aloisi Felice | » | 39,41 | » |
| 11. Ciccone Michele | » | 39 — | » |
| 12. Germanotta Giovanni | » | 37,50 | » |
| 13 Benedetto Filippo | » | 37 — | » |
| 14. Picone Luigi | » | 36,50 | » |

Il presente decreto viene trasmesso ai sindaci dei comuni interessati ed alla *Gazzetta Ufficiale* per le pubblicazioni di legge.

Messina, addì 5 luglio 1969

*Il medico provinciale*: BROCCIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1553 del 1° aprile 1965 con cui è stato indetto il concorso per l'assegnazione dei posti di condotta medica vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1964;

Visto il decreto n. 9755 del 5 luglio 1969 con cui viene approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso;

Visto l'ordine di graduatoria dei concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi indicato nelle domande;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono nominati vincitori del posto di condotta medica a fianco di ciascun nominativo indicato i seguenti concorrenti:

1) Todaro Francesco: Mazzarrà S. Andrea;
2) Inferrera Pasquale: S. Domenica Vittoria;
3) Garufi Sebastiano: S. Teresa - Misserio;
4) Gussio Francesco: Gallodoro;
5) Lombardo Rosario: Condrò;
6) Pedale Giovanni: Lipari - Ginostra;
7) Rizzo Santi: Montalbano - Braidi S. Maria;
8) Romeo Nunzio: Motta D'Affermo;
9) Irrera Gaetano: Lipari-Filicudi.

Il presente decreto viene trasmesso ai sindaci dei comuni interessati per l'esecuzione ed alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione nei termini di legge.

Messina, addì 5 luglio 1969

*Il medico provinciale*: BROCCIO

(7023)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 690 del 23 gennaio 1969 relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966;

Considerato che il dott. Sacco Federico vincitore della condotta medica di Carlopoli ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 689 del 23 gennaio 1969;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Sacco Federico, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Caiazza Francesco che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Carlopoli indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 690 del 23 gennaio 1969, il dott. Caiazza Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Carlopoli in sostituzione del dott. Sacco Federico rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Carlopoli.

Catanzaro, addì 11 luglio 1969

*Il medico provinciale*: GIUTTARI

**(7059)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 734 del 3 marzo 1969, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 25 marzo 1969, con i quali è stata approvata la graduatoria e nominati i vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie dei comuni di Casarano e Gallipoli, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Vista la nota n. 2436 del 18 giugno 1969, con la quale il comune di Casarano ha comunicato che il dott. Mastro Francesco, secondo classificato e nominato vincitore della condotta veterinaria del comune stesso, ha rinunziato alla nomina;

Considerato che, in conseguenza, occorre provvedere, nei termini di legge, alla nomina del candidato idoneo che segue immediatamente in graduatoria e che ha chiesto l'assegnazione di detta condotta;

Viste le dichiarazioni di rinunzia all'essegnazione della condotta veterinaria di Casarano, presentate dai candidati dottor Realfonso Ettore, dott. Jervoglini Francesco, dott. Galati Giacomo, classificati rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto della graduatoria degli idonei del citato concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Libertini Francesco, sesto classificato nella graduatoria degli idonei del concorso in epigrafe, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Casarano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorno consecutivi, pubblicato all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, nonchè agli albi pretori della prefettura di Lecce e del comune di Casarano.

Lecce, addì 12 luglio 1969

*Il veterinario provinciale*: ANTONUCCI

**(7060)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

**Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 556 del 20 giugno 1969, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a sei posti di veterinario condotto nei comuni di Bonito, Caposele in consorzio con Calabritto e Senerchia, Mugnano del Cardinale, Pratola Serra in consorzio con Prata P. U. e Tufo, Guardia dei Lombardi in consorzio con Morra De Sanctis, Conza della Campania in consorzio con S. Andrea di Conza;

Visto il proprio decreto n. 551 del 14 giugno 1969, con il quale il posto della condotta consorziale di Calabritto, Caposele e Senerchia è stato stralciato dal bando di concorso a seguito di soppressione del posto stesso;

Viste le domande dei singoli candidati, esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate e le rinuncie sinora pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) De Pietro Rodolfo: Bonito;

2) Gambone Costantino: consorzio di Pratola Serra, Prata P. U. e Tufo;

3) Russo Giuseppe: condotta consorziale di Guardia dei Lombardi-Morra de Sanctis;

4) Cariglia Filomeno: condotta consorziale di Conza della Campania-Sant'Andrea di Conza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 14 luglio 1969

*Il veterinario provinciale*: IASI

**(6941)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.